



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE di GENOVA**

Ufficio del Procuratore Aggiunto dr.Paolo D'Ovidio – 0105692285 - paolo.dovidio@giustizia.it

Alla Capitaneria di Porto – Genova –

e p.c.

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
ai Magistrati
all'Agenzia del Demanio
al Comune di Genova- Settore Demanio Marittimo -
alla Città Metropolitana di Genova
alla Regione Liguria – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Trasporti
al Questore di Genova
al Comandante Provinciale dei Carabinieri
al Comandante Provinciale della GdF
all'ARPAL
alla Sezione di PG Ambiente

Oggetto : Concessioni demaniali marittime
Rif. Vs nota n. 32.08.00/49713 del 5.12.2019

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Comando chiedeva di impartire direttive in ordine all'esecuzione di attività di Polizia Giudiziaria presso attività commerciali legate a soggetti titolari di una concessione demaniale marittima scaduta e/o prorogata ai sensi della legge 145/2018.

Come evidenziato nella nota medesima, quella legge (art. 1 commi dal 682 al 685) prevede l'estensione della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di 15 anni a partire dal 1 gennaio 2019 e la Regione Liguria in data 12.2.2019 specificava che l'applicazione delle norme in questione doveva considerarsi relativa a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Va rilevato altresì che la legge 145/2018 costituisce l'ultimo intervento del legislatore in tema di proroga delle concessioni, dopo la pubblicazione :

- del DL 400/1993 (poi abrogato) che prevedeva la proroga automatica e che per tale motivo costituì la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea per violazione dell'obbligo – previsto dalla direttiva 123/2006/CE c.d. Bolkestein – di ricorrere alla gara pubblica alla scadenza della concessione ;
- del DL 194/2009 che prorogava i termini di scadenza delle concessioni al 31.12.2020, in attesa della revisione della legislazione in materia
- del DL 113/2016 che assicurava la conservazione dei rapporti già instaurati o pendenti ai sensi del sopra indicato DL 194/2009

A seguito dell'emanazione della direttiva Bolkestein però, la Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 14.7.2016 ribadiva che le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate in quanto tale procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza previsto dagli artt. 49 – 56 – 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Tale principio è stato ripetutamente riaffermato sia dalla Corte di Cassazione (v. per ultima n.25933 del 12.6.2019) , sia dal Consiglio di Stato (v. per ultima la n. 7874 del 18.11.2019) che, in sostanza, ribadiscono l'illegittimità della normativa sulle proroghe ex lege alla scadenza.

La conseguenza, data la preminenza del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale (art. 10 della Convenzione Europea), è la disapplicazione del secondo qualora in contrasto col primo.

Principio questo ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza della 3^a sezione n. 21281 del 16. 3 2018 :” in tema di occupazione abusiva del demanio marittimo , va disapplicata la normativa di cui all'art. 24 comma 3 septies DL 24.6.2016 n.113 in quanto la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall'art. 1 comma 18 DL194/2009, contrasta con l'art. 12 par. 1 e 2 della direttiva 2006/123 CE del 12.12.2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e comunque con l'art. 49 del TFUE”

Ciò premesso, in considerazione del sopra citato contrasto fra normativa interna e comunitaria , dovrà essere valutata l'effettiva conoscenza dell'obbligo di ricorrere alla gara pubblica sia da parte degli attuali concessionari in vista della scadenza , sia da parte dei Comuni interessati .

A tale scopo , gli Enti territoriali in indirizzo potranno valutare, in prospettiva dell'inizio della stagione balneare, tempi e modi di comunicazione della presente comunicazione ai Comuni interessati.

Genova 7 gennaio 2020

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dot. Paolo D'OIDIO

IL PROCURATORE della REPUBBLICA
(Dot. Francesco COZZI)

